



CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

ORDINANZA N. 62 DEL 05/07/2019

Settore proponente: AREA TECNICA

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLO PEDONALE POSTO NEL SOTTOVIA AUTOSTRADALE A4, DI VIA DIAZ, DAL GIORNO 18.07.2019 AL 19.07.2019, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con nota pervenuta al protocollo comunale in data 05.07.2019, assunta al n° 21989, la società S2R S.r.l. di Firenze ha richiesto per conto di Concessioni Autostradali Venete l'emissione dell'ordinanza relativa alla regolamentazione del traffico, mediante la chiusura temporanea alla circolazione, del percorso ciclo pedonale nel sottovia autostradale A4 di via Diaz, dal giorno 18.07.2019 al giorno 19.07.2019, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per effettuare delle attività diagnostiche alle strutture del manufatto dell'autostrada A4 sovrastante la sede viaria di via Diaz;

Tutto ciò premesso

- Ritenuto necessario ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" emettere l'ordinanza di attuazione al codice della strada per quanto in premessa riferito;
- Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e i relativi articoli del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

La chiusura temporanea alla circolazione del tratto di pista ciclo pedonale posto nel sottovia autostradale A4 di Via Diaz, dal 18.07.2019 al 19.07.2019, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

pena l'inefficacia del presente provvedimento:

- che sia subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge ed all'osservanza delle normative locali, regionali e statali, ai fini della validità della presente;
- **che la segnaletica stradale necessaria alla deviazione della circolazione, venga installata a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nell'art. 21, del D.Lgs.285/92, (Nuovo Codice della Strada) e relativi adempimenti del regolamento di esecuzione e attuazione** nel rispetto del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10 luglio 2002;
- che essendo la responsabilità in capo al richiedente della presente, il Comune non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione; in conseguenza



CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

di ciò il richiedente si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale delle aree;

- *che copia del presente provvedimento sia trasmessa:*
 1. all' Albo Pretorio per la pubblicazione;
 2. alla ditta esecutrice dei lavori S2R srl di Firenze;
 3. alla Concessioni Autostradali Venete
 4. al Comando di Polizia Locale – sede;
- Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n.° 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Ministro dei LL.PP. (D.P.R.1199/71), oppure in via alternativa al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Alessandro Piva / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)